

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/279 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2018

che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta può esentare tre categorie di soggetti passivi dall'imposta sul valore aggiunto (IVA): quelli il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 37 000 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di merci; i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 24 300 EUR quando l'attività economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte); e i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale a 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte).
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 22 settembre 2017 Malta ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») che consenta a Malta di aumentare il livello della soglia più bassa da 14 600 EUR a 20 000 EUR per le forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (3) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 3 novembre 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata da Malta. Con lettera del 7 novembre 2017 la Commissione ha comunicato a Malta di disporre di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
- (4) La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa.
- (5) Poiché la misura speciale dovrebbe comportare una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e quindi dei costi e degli oneri amministrativi per le piccole imprese, è opportuno autorizzare Malta ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, vale a dire fino al 31 dicembre 2020. Ai soggetti passivi dovrebbe ancora essere consentito di optare per il regime IVA normale.
- (6) Secondo i dati forniti da Malta, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale.
- (7) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, in particolare quelli tesi a ridurre effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura speciale, le legittime aspettative degli interessati sono rispettate, in quanto la misura speciale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.
- (8) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono attualmente oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza il 31 dicembre 2020 del periodo di validità della misura speciale entri in vigore una direttiva volta a modificare dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE; in tal caso la presente decisione cesserà di applicarsi.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

